

l'emendamento dell'onorevole Riccardo Luzzatto, nè quello dell'onorevole Rubini.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, non li accetto.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione ha presentato anch'essa un emendamento aggiuntivo al comma primo, d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. L'ho già comunicato alla Camera.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole Riccardo Luzzatto, mantiene il suo emendamento?

LUZZATTO RICCARDO. Non intendeva di far prendere al Governo alcun impegno; voleva soltanto lasciargli una facoltà; se il Governo non la vuole, la lasci stare.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini mantiene i suoi emendamenti?

RUBINI. L'onorevole ministro non accetta il mio primo emendamento, però si è espresso presso a poco nei termini, in cui l'emendamento è formulato. Dunque dovrei concludere col prendere atto delle parole dell'onorevole ministro ed essere soddisfatto, purchè così si rimanga intesi.

Circa però il secondo emendamento non posso essere ugualmente soddisfatto per intero. L'onorevole ministro ammette che si possano ricuperare dal nuovo Istituto anche le operazioni fatte dopo il 5 giugno 1911; ma, se non c'è la facoltà nella legge ripeto, è bene di dirlo, come appunto ripeto che si tratta non di obbligo, ma di facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È proprio così.

RUBINI. Se è così, non ho bisogno di insistere neanche sul secondo emendamento. Intendo però che anche di ciò si prenda atto nel verbale.

CRESPI SILVIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, ella non può parlare due volte sullo stesso argomento. Soltanto se avesse presentato emendamenti, potrebbe parlare cinque minuti per dire le ragioni, per le quali li manterrebbe, o li ritirerebbe.

L'articolo 24-ter rimane come è, salvo l'aggiunta, proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo e che consiste in questo: nell'aggiungere dopo le parole « Le imprese cedenti versino » le altre « od assicurino con valide garanzie giudicate tali dal consiglio di amministrazione ».

L'onorevole De Nava poi ha proposto, e la Commissione e il Governo hanno accettato,

che nel secondo comma dopo le parole: « spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato » si aggiunga: « con le norme di procedimento, che verranno determinate dal regolamento ».

Non essendovi altre osservazioni, con queste aggiunte metto a partito l'articolo 24-ter. (È approvato).

Art. 24-quater.

« Le compagnie e le imprese che alla data del 5 giugno 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni.

« L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali od estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

« Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

« Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

« Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.